

**Circolare della Commissione federale delle banche:  
Obbligo di dichiarazione delle transazioni di borsa  
(Obbligo di dichiarazione)  
del 19 agosto 2004 (*Ultima modifica: 29 giugno 2005*)**

**Indice**

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale e scopo</b>	<b>Nm. 1-2</b>
<b>2</b>	<b>Campo d'applicazione</b>	<b>Nm. 3</b>
<b>3</b>	<b>Definizioni</b>	<b>Nm. 4-6</b>
<b>4</b>	<b>Principi dell'obbligo di dichiarazione</b>	<b>Nm. 7-9</b>
<b>5</b>	<b>Transazioni soggette all'obbligo di dichiarazione</b>	<b>Nm. 10-11</b>
<b>6</b>	<b>Eccezioni all'obbligo di dichiarazione</b>	<b>Nm. 12-13</b>
<b>7</b>	<b>Contenuto della dichiarazione</b>	<b>Nm. 14</b>
<b>8</b>	<b>Termine di dichiarazione per membri di borsa e altri commercianti di valori mobiliari</b>	<b>Nm. 15</b>
<b>9</b>	<b>Ufficio delle dichiarazioni</b>	<b>Nm. 16-17</b>
<b>10</b>	<b>Azioni</b>	<b>Nm. 18-22</b>
<b>11</b>	<b>Obbligazioni</b>	<b>Nm. 23-29</b>
<b>12</b>	<b>Prodotti derivati</b>	<b>Nm. 30-38</b>
<b>13</b>	<b>Diritti d'opzione</b>	<b>Nm. 39-40</b>
<b>14</b>	<b>Fondi d'investimento</b>	<b>Nm. 41</b>
<b>15</b>	<b>Transazioni all'estero</b>	<b>Nm. 42-45</b>
<b>16</b>	<b>Altri argomenti di rilevanza per l'obbligo di dichiarazione</b>	<b>Nm. 46-68</b>
<b>17</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>Nm. 69-70</b>

## 1 Situazione iniziale e scopo

L'art. 15 cpv. 2 della Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM, RS 954.1) obbliga i commercianti di valori mobiliari a comunicare tutte le informazioni necessarie alla trasparenza dei mercati (obbligo di dichiarazione). L'autorità di sorveglianza sulla borsa deve poter ricostruire, nell'ambito della sua attività di vigilanza, le transazioni soggette all'obbligo di dichiarazione (vedi art. 6 LBVM), onde poter informare la Commissione delle banche in caso di sospetto di violazioni della legge. 1

La presente circolare precisa l'obbligo di dichiarazione giusta l'art. 15 cpv. 2 LBVM e gli artt. 2-7 dell'Ordinanza della Commissione federale delle banche sulle borse ed il commercio di valori mobiliari (Ordinanza sulle borse-CFB, OBVM-CFB, RS 954.193). 2

## 2 Campo d'applicazione

La circolare si applica a tutti i commercianti di valori mobiliari (membri di borse ed altri commercianti di valori mobiliari) ai sensi dell'art. 2 lett. d LBVM e art. 2 e 3 dell'Ordinanza sulle borse ed il commercio di valori mobiliari (Ordinanza sulle borse, OBVM, RS 954.11). 3

## 3 Definizioni

### Transazioni:

I contratti conclusi in borsa e fuori borsa da parte di commercianti di valori mobiliari ammessi al negozio presso una borsa svizzera e/o presso un'organizzazione analoga ad una borsa (in seguito: borsa svizzera). 4

### Membri di una borsa:

Commercianti di valori mobiliari al beneficio di un'autorizzazione giusta l'art. 10 LBVM, che sono ammessi al negozio presso una borsa svizzera, che agiscono in nome proprio sul mercato e sono controparte delle transazioni. 5

### Valori mobiliari ammessi al negozio:

Comprende tutti i valori mobiliari quotati ad una borsa svizzera o ammessi al negozio ad un segmento (provvisorio) (vedi nm. 56), incl. valori mobiliari svizzeri ammessi al virt-x, dei quali la quotazione principale ha luogo all'SWX Swiss Exchange (vedi nm. 22), così come le transazioni sul mercato grigio (vedi nm. 52). 6

## 4 Principi dell'obbligo di dichiarazione

Ogni commerciante di valori mobiliari autorizzato dalla Commissione federale delle banche è soggetto all'obbligo di dichiarazione. Secondo l'art. 53 cpv. 3 OBVM e contrario l'obbligo di dichiarazione si applica anche ai membri stranieri di una borsa (Remote Members). L'obbligo di dichiarazione inizia con il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10 LBVM e cessa con il venir meno della stessa. 7

Soggiace all'obbligo di dichiarazione ogni commerciante di valori mobiliari, intervenuto nella catena delle transazioni, dalla creazione, alla trasmissione degli ordini, all'esecuzione in borsa e fuori borsa (ad es. cliente → commerciante di valori mobiliari 1 → commerciante di valori mobiliari 2 → borsa). 8

Giusta l'art. 2 cpv. 1 OBVM-CFB i commercianti di valori mobiliari devono di principio dichiarare tutte le proprie transazioni, effettuate in borsa o fuori borsa, in valori mobiliari svizzeri od esteri, ammessi al negozio presso una borsa svizzera. 9

## **5 Transazioni soggette all'obbligo di dichiarazione**

Vedi art. 3 cpv. 1 lett. a e b OBVM-CFB **10**

L'obbligo di dichiarazione si applica tanto alle operazioni per conto proprio quanto alle operazioni per conto di clienti (vedi art. 3 cpv. 2 OBVM-CFB). **11**

## **6 Eccezioni all'obbligo di dichiarazione**

Vedi art. 4 OBVM-CFB (applicabile alle transazioni in borsa e fuori borsa, indipendentemente dalla valuta), nm. 42 e nm. 44. **12**

La lista delle borse estere riconosciute ai sensi dell'art. 4 lett. a OBVM-CFB può essere consultata sul sito internet della Commissione federale delle banche. **13**

## **7 Contenuto della dichiarazione**

Vedi art. 5 OBVM- CFB **14**

## **8 Termine di dichiarazione per membri di borsa e altri commercianti di valori mobiliari**

Vedi art. 6 OBVM- CFB **15**

## **9 Ufficio delle dichiarazioni**

Vedi art. 7 OBVM- CFB **16**

L'ufficio centrale delle dichiarazioni per i valori mobiliari svizzeri ammessi al negozio presso il virt-x, l'SWX Swiss Exchange e l'Eurex Zurigo è l'SWX Swiss Exchange. Tutte le transazioni in valori mobiliari che sono negoziati esclusivamente al BX Berne eXchange devono essere dichiarati al BX Berne eXchange. Se un valore mobiliare è ammesso al negozio presso diverse borse, il commerciante di valori mobiliari indica alla Commissione federale delle banche la borsa, presso la quale adempie il suo obbligo di dichiarazione (art. 7 cpv. 3 lett. b OBVM-CFB). La negoziazione di obbligazioni ed eurobonds presso l'ISMA (International Securities Market Association) è esonerata dall'obbligo di dichiarazione. **17**

<i>Contenuto</i>	<i>Da dichiara- rare</i>	<i>Commento</i>
------------------	------------------------------	-----------------

## 10 Azioni

- <b>Riacquisto di azioni proprie</b>	Sì	Transazioni relative al riacquisto di azioni proprie devono essere dichiarate.	18
- <b>Attribuzione di azioni proprie (e del gruppo) a collaboratori</b>	No	Il trasferimento interno (attribuzione) di azioni proprie (o del gruppo) ai collaboratori non soggiace all'obbligo di dichiarazione.	19
- <b>Esercizio di azioni privilegiate convertibili</b>	No	L'esercizio da parte degli azionisti del diritto di convertire le proprie azioni privilegiate in azioni ordinarie non rientra nella definizione di commercio di valori mobiliari ai sensi della Legge sulle borse (vedi art. 2 lett. d LBVM) e quindi non soggiace all'obbligo di dichiarazione.	20
- <b>Emissione di azioni gratuite (incl. dividendo in azioni)</b>	No	L'emissione di azioni gratuite ricade nell'ambito del mercato primario e quindi non soggiace all'obbligo di dichiarazione.	21
- <b>Commercio di valori mobiliari svizzeri presso il virt-x</b>	Sì	I valori mobiliari svizzeri negoziati al virt-x sono considerati quotati al SWX Swiss Exchange ai sensi della Legge sulle borse (vedi nm. 6). Secondo l'art. 3 cpv. 1 lett. b OBVM-CFB le transazioni in borsa e fuori borsa in valori mobiliari svizzeri quotati al virt-x sono soggette all'obbligo di dichiarazione in virtù del diritto svizzero (vedi allegato 2 della comunicazione CFB 18); in particolare non è possibile opporre le eccezioni di cui all'art. 4 OBVM-CFB.	22

## 11 Obbligazioni

- <b>Rimborso di obbligazioni alla scadenza e prima della scadenza</b>	No	Il rimborso di obbligazioni non è una transazione in valori mobiliari ai sensi della Legge sulle borse.	23
- <b>Riacquisto di obbligazioni</b>	Sì	Il riacquisto di obbligazioni ammesse al negozio presso una borsa svizzera sono delle transazioni in valori mobiliari ai sensi della Legge sulle borse.	24
- <b>Prestiti in sofferenza</b>	Sì	Nonostante gli interessi arretrati dell'emittente, i prestiti sono sempre considerati come ammessi al negozio e quindi soggiacciono all'obbligo di dichiarazione.	25
- <b>Commercio di prestiti dequotati</b>	Sì	I prestiti dequotati ai sensi del "Règlement concernant le négoce des emprunts décotés à la SWX Swiss Exchange" (Regolamento concernente il negozio di prestiti dequotati alla SWX Swiss Exchange) continuano ad essere considerati come ammessi al negozio e quindi soggiacciono all'obbligo di dichiarazione.	26
- <b>Commercio di eurobonds e prestiti internazionali non quotati alla</b>	No	L'art 14 del "Règlement concernant l'admission au négoce des emprunts internationaux à la SWX Swiss Exchange" (Regolamento concernente l'ammissione al negozio di prestiti internazionali alla SWX Swiss Exchange) che richiede la pubblicazione dei corsi e del volume dei prestiti internazionali negoziati, assicura la trasparenza ri-	27

<i>Contenuto</i>	<i>Da dichiara- rare</i>	<i>Commento</i>	
<b>SWX Swiss Exchange</b>		chiesta secondo l'art. 15 cpv. 2 LBVM per questo segmento.	
- <b>Scissione di prestiti a opzione in certificato d'opzione e prestito</b>	No	La scissione in sé, che comporta l'annullamento contabile del prestito a opzione e la registrazione contabile del certificato d'opzione e separatamente, del prestito non deve essere dichiarato.	<b>28</b>
- <b>Esercizio di diritti di conversione e certificati d'opzione</b>	No	L'esercizio di diritti di conversione (prestiti convertibili, convertibles) e certificati d'opzione (prestiti a opzione) non rientra nella definizione di commercio di valori mobiliari ai sensi della Legge sulle borse (vedi art. 2 lett. d LBVM) e quindi non soggiace all'obbligo di dichiarazione.	<b>29</b>

## 12 Prodotti derivati

- <b>Commercio di derivati standardizzati Eurex (opzioni e futures)</b>	Sì	Tutti i contratti d'opzione e di futures negoziati all'Eurex sono considerati valori mobiliari ammessi al negozio a una borsa svizzera (Eurex Zurigo) ai sensi dell'art. 2 lett. a LBVM e soggiacciono all'obbligo di dichiarazione. Per i membri dell'Eurex Zurigo questo obbligo è considerato rispettato, quando è utilizzato il sistema di negoziazione Eurex. Gli altri commercianti di valori mobiliari svizzeri sono tenuti a dichiarare le loro transazioni alla SWX Swiss Exchange (ufficio delle dichiarazioni centrale) (vedi art. 2.2.5 dell'"Eurex Börsenordnung"(Ordinamento di borsa Eurex).	<b>30</b>
- <b>Commercio di warrants e prodotti strutturati</b>	Sì	I warrants e i prodotti strutturati ammessi al negozio presso una borsa svizzera sono considerati valori mobiliari secondo l'art. 2 lett. a LBVM e soggiacciono all'obbligo di dichiarazione. Per i membri della borsa questo obbligo è considerato rispettato, quando è utilizzato il sistema di negoziazione della borsa. Anche gli altri commercianti di valori mobiliari svizzeri soggiacciono all'obbligo di dichiarazione.	<b>31</b>
- <b>Attribuzione di opzioni (warrants) ai collaboratori</b>	No	Il trasferimento interno (attribuzione) di opzioni ai collaboratori non soggiace all'obbligo di dichiarazione.	<b>32</b>
- <b>Commercio di opzioni OTC</b>	No	Il negozio di opzioni OTC non soggiace all'obbligo di dichiarazione, perché non si tratta di valori mobiliari ai sensi dell'art. 2 lett. a LBVM in relazione con l'art. 4 e 5 OBVM. Nel mercato OTC sono negoziati valori mobiliari non ammessi al negozio presso una borsa svizzera (ad es. opzioni OTC di commercianti di valori mobiliari o opzioni OTC bilaterali).	<b>33</b>
- <b>Attribuzione di opzioni OTC ai collaboratori</b>	No	Né il trasferimento interno (attribuzione) di opzioni OTC a collaboratori né una seguente vendita delle rispettive opzioni OTC da parte dei collaboratori soggiace all'obbligo di dichiarazione (vedi nm. 33).	<b>34</b>
- <b>Esercizio e attribuzione di opzioni standardizzate Eurex</b>	No	L'esercizio (exercise) e l'attribuzione (assignment) di contratti d'opzione ammessi al negozio presso l'Eurex non rientrano nella definizione di commercio di valori mobiliari ai sensi della Legge sulle borse (vedi art. 2 lett. d LBVM) e quindi non soggiacciono all'obbligo di dichiarazione.	<b>35</b>

<i>Contenuto</i>	<i>Da dichiara- rare</i>	<i>Commento</i>	
- <b>Esercizio di warrants e prodotti strutturati</b>	No	L'esercizio e gli obblighi conseguenti all'esercizio dei diritti derivanti da warrants e prodotti strutturati ammessi al negozio presso una borsa svizzera non rientrano nella definizione di commercio di valori mobiliari ai sensi della Legge sulle borse (vedi art. 2 lett. d LBVM) e quindi non soggiacciono all'obbligo di dichiarazione.	<b>36</b>
- <b>Esercizio di opzioni OTC</b>	No	L'esercizio e gli obblighi conseguenti all'esercizio di opzioni OTC su valori mobiliari ammessi al negozio ad una borsa svizzera (incl. i valori mobiliari svizzeri negoziati alvirt-x), non rientrano nella definizione di commercio di valori mobiliari ai sensi della Legge sulle borse (vedi art. 2 lett. d LBVM) e quindi non soggiacciono all'obbligo di dichiarazione.	<b>37</b>
- <b>Emissione di opzioni gratuite</b>	No	L'emissione di azioni gratuite (incl. le opzioni attribuite agli azionisti) appartiene all'area del mercato primario e quindi non soggiace all'obbligo di dichiarazione.	<b>38</b>

### 13 Diritti d'opzione

- <b>Commercio di diritti d'opzione</b>	Sì	I diritti d'opzione sono valori mobiliari ai sensi della Legge sulle borse e quindi soggiacciono all'obbligo di dichiarazione. Le compensazioni interne di acquisti e vendite devono essere oggetto di una sola dichiarazione in blocco. Per i membri di borsa questo obbligo è considerato rispettato, quando è utilizzato il sistema di negoziazione della borsa in questione. Anche gli altri commercianti di valori mobiliari svizzeri soggiacciono all'obbligo di dichiarazione.	<b>39</b>
- <b>Esercizio di diritti d'opzione</b>	No	L'esercizio di diritti d'opzione ammessi al negozio presso una borsa svizzera non rientra nella definizione di commercio di valori mobiliari ai sensi della Legge sulle borse (vedi art. 2 lett. d LBVM) e quindi non soggiace all'obbligo di dichiarazione.	<b>40</b>

### 14 Fondi d'investimento

- <b>Emissione e riscatto di quote di fondi d'investimento</b>	No	L'emissione ed il riscatto di quote di un fondo d'investimento avviene tramite la banca depositaria sul mercato primario. Non rientrano dunque nella definizione di commercio di valori mobiliari ai sensi della Legge sulle borse (vedi art. 2 lett. d LBVM) e quindi non soggiacciono all'obbligo di dichiarazione.	<b>41</b>
--	----	---	-----------

### 15 Transazioni all'estero

- <b>Transazioni all'estero (presso una borsa estera riconosciuta dalla Svizzera, vedi nm. 13) in valori mobiliari esteri, ammessi al nego-</b>	No	Eccezione giusta l'art. 4 lett. a OBVM-CFB (applicabile alle transazioni in borsa e fuori borsa), indipendentemente dalla valuta (vedi nm. 12). L'eccezione fondata sull'art. 4 lett. a OBVM-CFB ha tra l'altro l'obiettivo di evitare doppie dichiarazioni.	<b>42</b>
---	----	--	-----------

<i>Contenuto</i>	<i>Da dichiara- rare</i>	<i>Commento</i>	
<b>zio presso una borsa svizzera, da parte di commercianti di valori mobiliari (incl. Remote Member, vedi nm. 7)</b>			
– <b>Transazioni all'estero in valori mobiliari svizzeri, ammessi al negozio presso una borsa svizzera, in valuta estera, da parte di commercianti di valori mobiliari (incl. Remote Member, vedi nm.7)</b>	Sì	L'obbligo di dichiarazione per valori mobiliari svizzeri sussiste indipendentemente dalla valuta.	<b>43</b>
– <b>Transazioni all'estero in valori mobiliari, ammessi al negozio presso una borsa svizzera, effettuate da una succursale o filiale di un commerciante di valori mobiliari svizzero</b>	No	Eccezione giusta l'art. 4 lett. b OBVM-CFB (vedi nm. 12), estesa alle filiali estere. Nessun obbligo di dichiarazione se la succursale, risp. la filiale, è sorvegliata e soggetta all'obbligo di dichiarazione all'estero. L'obbligo di dichiarazione in Svizzera è applicato se la succursale o la filiale estera invece non è soggetta ad una sorveglianza; l'adempimento di questo obbligo incombe alla casa madre.	<b>44</b>
– <b>Transazioni in American Depository Receipts (ADRs)</b>	No	ADRs sono valori mobiliari (denominati in dollari, corrispondenti per lo più a frazioni di azioni), formalmente non identici ai rispettivi valori mobiliari svizzeri. Per questo motivo gli ADRs non sono ammessi al negozio presso una borsa svizzera (vedi nm. 6) e quindi non soggiacciono all'obbligo di dichiarazione.	<b>45</b>

## 16 Altri argomenti di rilevanza per l'obbligo di dichiarazione

– <b>Prestito di titoli (Securities Lending and Borrowing)</b>	No	Il prestito di titoli non è un elemento fondamentale dell'attività di un commerciante di valori mobiliari secondo la definizione nella Legge sulle borse (vedi art. 2 lett. d LBVM).	<b>46</b>
– <b>Repurchase Agreements, incl. Eurex Repos</b>	No	Le operazioni Repo sono pure operazioni di finanziamento. I contratti negoziati sulla piattaforma Eurex Repo non costituiscono valori mobiliari ai sensi dell'art. 2 lett. a LBVM.	<b>47</b>
– <b>Combinazione di operazioni a contanti e a termine in valori mobiliari</b>	Sì	Si tratta di due operazioni che devono essere dichiarate due volte, l'operazione a termine deve essere dichiarata ugualmente il giorno della transazione (momento dell'impegno).	<b>48</b>

<i>Contenuto</i>	<i>Da dichiara- rare</i>	<i>Commento</i>	
- <b>Ordini globali</b>	Sì	Gli ordini globali devono essere eseguiti a titolo di transazioni di clienti (agente) e sottostanno all'obbligo di dichiarazione. Le attribuzioni individuali (interne) ai clienti non devono essere dichiarate.	<b>49</b>
- <b>Ordini VWAP (Volume Weighted Average Price)</b>	Sì	Ai sensi dell'art. 5 OBVM-CFB, le operazioni di copertura per l'esecuzione di ordini VWAP devono essere dichiarate a titolo di transazioni di clienti (agente). Gli ordini VWAP sono ordini del dove il prezzo è garantito dal commerciante di valori mobiliari.	<b>50</b>
- <b>Ordini al meglio d'interesse («IW-Aufträge»)</b>	Sì	Ai sensi dell'art. 5 OBVM-CFB gli ordini al meglio d'interesse devono essere eseguiti a titolo di transazioni di clienti (agente) e sottostanno all'obbligo di dichiarazione. Gli ordini al meglio d'interesse devono essere eseguiti separatamente dalla negoziazione nostro.	<b>51</b>
- <b>Transazioni nel mercato grigio (ad es. azioni, warrants, prestiti)</b>	No	Conformemente allo scopo di protezione della Legge sulle borse e delle sue ordinanze di applicazione anche le cosiddette operazioni di mercato grigio sono considerate transazioni sul mercato secondario (vedi circolare CFB 96/6 "Giornale dei valori mobiliari", nm. 22). La dichiarazione giusta l'art. 15 cpv. 2 LBVM è obbligatoria a partire dal primo giorno di negoziazione (vedi nm. 6). Tra il giorno dell'annuncio pubblico, il lancio, fino al primo giorno di negoziazione (mercato grigio) non esiste un obbligo di dichiarazione.	<b>52</b>
- <b>Secondary Offering</b>	Sì	Se i valori mobiliari sono ricollocati direttamente presso la clientela senza attivazione di un conto nostro, per ogni transazione di cliente deve essere effettuata una dichiarazione. Se i valori mobiliari sono prima ripresi sul conto nostro del commerciante di valori mobiliari e solo in un secondo momento ricollocati presso la clientela, deve essere effettuata una doppia dichiarazione: 1. al momento della ripresa sul conto nostro, 2. al momento del ricollocamento presso i clienti o terzi (dichiarazione singola per ogni transazione di cliente).	<b>53</b>
- <b>Transazioni fuori borsa durante le interruzioni delle contrattazioni</b>	Sì	Nel caso di interruzione delle contrattazioni, le transazioni fuori borsa soggiacciono all'obbligo di dichiarazione.	<b>54</b>
- <b>Scambio di American Depository Receipts (ADRs) con valori mobiliari svizzeri</b>	No	In occasione dello scambio di ADRs con valori mobiliari svizzeri non cambiano gli aventi diritto economico.	<b>55</b>
- <b>Transazioni in valori mobiliari provvisoriamente ammessi al negozio</b>	Sì	I valori mobiliari provvisoriamente ammessi al negozio sono considerati come quelli ammessi al negozio (vedi nm. 6).	<b>56</b>
- <b>Transazioni avviate da rappresentanti di commercianti di valori mobiliari esteri in Svizzera</b>	Sì	L'obbligo di dichiarazione incombe alla rappresentanza in Svizzera o al commerciante di valori mobiliari estero.	<b>57</b>



<i>Contenuto</i>	<i>Da dichiara- rare</i>	<i>Commento</i>	
- <b>Transazioni di succursali di commercianti di valori mobiliari esteri in Svizzera</b>	Sì	L'obbligo di dichiarazione incombe alla succursale del commerciante di valori mobiliari estero.	<b>58</b>
- <b>Transazioni tra persone fisiche e/o giuridiche non aventi statuto di commercianti di valori mobiliari</b>	No	Nel caso di transazioni tra due persone che non hanno lo statuto di commerciante di valori mobiliari, è concluso un contratto tra non-commercianti. Per contro, in caso si faccia capo ad un commerciante di valori mobiliari, quest'ultimo è soggetto all'obbligo di dichiarazione se agisce su mandato come commissionario o come intermediario. Se interviene a questo titolo, in un'operazione (fuori borsa) tra due clienti, il commerciante di valori mobiliari deve procedere ad una sola dichiarazione.	<b>59</b>
- <b>Transazioni effettuate da gestori patrimoniali indipendenti con statuto di commerciante di valori mobiliari</b>	Sì	Un commerciante di valori mobiliari autorizzato che esercita l'attività di gestore patrimoniale indipendente, soggiace all'obbligo di dichiarazione.	<b>60</b>
- <b>Ordini diretti di clienti di una terza banca a membri di borsa</b>	Sì	A dipendenza del tipo di transazione il membro di borsa procede direttamente alla dichiarazione (in borsa) o per mezzo della funzionalità fuori borsa corrispondente. Il commerciante di valori mobiliari che tiene il conto e il deposito titoli è ugualmente soggetto all'obbligo di dichiarazione (vedi nm. 7 – 9).	<b>61</b>
- <b>Esecuzione interna di ordini della clientela</b>	Sì	Le transazioni fuori borsa che risultano dall'esecuzione interna di ordini della clientela concernenti valori mobiliari ammessi al negozio presso una borsa svizzera soggiacciono all'obbligo di dichiarazione. Per i membri di borsa questo obbligo è considerato rispettato, quando è utilizzato il sistema di negoziazione della borsa in questione. L'obbligo di dichiarazione incombe altresì agli altri commercianti di valori mobiliari svizzeri.	<b>62</b>
- <b>Ordini di società del gruppo</b>	Sì	Le transazioni in borsa e fuori borsa derivanti da ordini di altre società del gruppo (ad es. casa madre o filiale) devono essere segnalate come transazioni della clientela (agente).	<b>63</b>
- <b>Raggruppamento di commercianti di valori mobiliari (scambio di azioni, liquidazione in contanti di frazioni)</b>	No	Se diversi commercianti di valori mobiliari procedono ad un raggruppamento attraverso uno scambio di azioni, non esiste obbligo di dichiarazione per le azioni scambiate. La liquidazione in contanti delle frazioni rimanenti dallo scambio di azioni, non soggiace all'obbligo di dichiarazione.	<b>64</b>
- <b>Obbligo di dichiarazione / obbligo di tenere un giornale</b>		Gli obblighi relativi alla tenuta del giornale giusta l'art. 15 cpv. 1 LBVM in relazione con l'art. 1 OBVM-CFB devono essere rispettati dal commerciante di valori mobiliari indipendentemente dall'obbligo di dichiarazione; essi vanno oltre perché i valori mobiliari non ammessi al negozio presso una borsa svizzera devono essere ugualmente considerati nel giornale (vedi Circolare CFB 96/6 "Giornale di valori mobiliari").	<b>65</b>
- <b>Verifica della correttezza delle transazioni dichiarate</b>		La responsabilità per il contenuto della dichiarazione, per il rispetto dei termini e per l'ossequio delle disposizioni legali incombe al commerciante di valori mobiliari. Le società di audit verificano il rispetto dell'obbligo di dichiarazione secondo le disposizioni della Circ.-CFB 05/1 "Audit".	<b>66</b>

<i>Contenuto</i>	<i>Da dichiarare</i>	<i>Commento</i>	
- <b>Delega dell'obbligo di dichiarazione</b>		L'obbligo di dichiarazione di un commerciante di valori mobiliari può essere delegato ad un altro commerciante di valori mobiliari.	<b>67</b>
- <b>Dichiarazione del corso</b>		Le spese non devono essere incluse nel reporting. Il corso da indicare per soddisfare l'obbligo di dichiarazione è sempre quello effettivamente conteggiato nella transazione.	<b>68</b>

## 17 Entrata in vigore

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2005 **69**

Entrata in vigore delle disposizioni modificate (nm. 66): 1° gennaio 2006 **70**

### **Basi legali:**

- LBVM: artt. 1, 6 e 15 cpv. 2
- OBVM-CFB: artt. 2 – 7